



# COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 del 16/05/2012

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

---

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE**

---

L'anno **duemiladodici** addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **20:45**, convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

VOGLI MASSIMILIANO	P	PRUDENTINO CLAUDIO	P
FERRETTI STEFANO	P	PALMIERI CRISTINA	P
CESARI FLAVIA	P	GIOVANNINI MONIA	P
CHIARI MATTEO	P	TARTARI LUCA	P
MEI MILLA	A	CARATI CARLA	A
TESTONI VALENTINO	P	ALBERTI STEFANO	P
ZAMBRANO GIUSEPPE	A	LIBRENTI EMANUELA	P
FORNASARI MARCO	P	BONAZZA EDDA	P
BERGONZONI GIOVANNI	P		

Totale presenti: **14**

Totale assenti: **3**

Sono presenti gli Assessori Esterni: SPADA GIAMPIERO, DI RAIMO SANTE.

Assenti giustificati i signori: MEI MILLA, ZAMBRANO GIUSEPPE, CARATI CARLA.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. **DAGA LUIGI**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **VOGLI MASSIMILIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

BERGONZONI GIOVANNI  
FERRETTI STEFANO  
LIBRENTI EMANUELA

**OGGETTO:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Viste le seguenti disposizioni di legge:

- **L'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;**
- **L'art.42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**, il quale dispone:” “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- **gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n.23**, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta Municipale propria (d'ora in poi anche IMU) con decorrenza dall'anno 2014;
- **l'art. 13 del DL 06/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214 e successive modifiche** che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria (d'ora in poi IMU);
- **il comma 1, del citato art. 13 del DL n.201/11 convertito**, per quanto dallo stesso non previsto, rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in quanto compatibili;
- **il comma 13 del citato art. 13 del DL n.201/11 che**, confermando l'applicabilità dell'art.14, comma 9, del D.Lgs. n.23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 del D.Lgs. n.446/97;
- **il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504** e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata istituita l'Imposta comunale sugli immobili;
- **l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267**, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- **l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388**, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- **l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296** dispone:” Gli enti locali deliberano le tariffe le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 16/05/2012

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

- **l'articolo 29, comma 16-quinquies, del DL. 29/12/2011 n.216 convertito nella L. 24 febbraio 2012, n. 14**, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine legale per approvare i bilanci di previsione;

Tenuto conto:

- dell'avvenuta istituzione dell'IMU con il citato art. 13 DL n.201/11 e conseguente abrogazione dell'ICI a decorrere dal 2012 e della conseguente necessità di approvare aliquote, detrazioni ed agevolazioni;
- delle riduzioni stimate del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012;
- delle riduzioni di gettito stimato, conseguenti all'applicazioni delle agevolazioni o riduzioni previste per legge o dalle proprie norme regolamentari relativamente alle entrate comunali, tributarie e non tributarie;
- il gettito derivante dall'applicazione delle proprie entrate tributarie e non tributarie deve contribuire alla salvaguardia dell'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge;

Valutate le varie possibilità attribuite al Comune per la definizione delle aliquote e considerate sia le particolari casistiche esistenti sul territorio, sia la necessità di garantire l'equilibrio del bilancio dell'Ente assicurando il gettito di entrata dell'IMU, in modo tale da non compromettere l'attuale erogazione dei servizi;

Ritenuto opportuno introdurre un'aliquota maggiorata rispetto all'ordinaria per le aree edificabili al fine di contrastare la speculazione edilizia ed incentivare la ripresa immobiliare;

Considerato che il gettito individuato è presunto sulla base delle stime derivanti dalle banche dati catastali e che una parte considerevole del gettito (0,38% sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale) risulta di competenza statale;

Ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del Regolamento dell'imposta successivamente alla definizione della normativa attualmente oggetto di numerose modifiche;

Visto il Decreto legge n. 16/12 convertito in legge n. 44 del 24/04/12 e dato atto che in considerazione dell'incertezza della norma, del gettito e della definizione del "Fondo di riequilibrio sperimentale" potrà essere necessario rivedere le aliquote per garantire gli equilibri di bilancio nel rispetto delle norme in materia;

Visti:

- il D.L.vo 23/2011;
- il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- il D.L.vo 504/1992;
- il D.L.vo 446/1997;
- il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994;
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Con voti n. 14 favorevoli, dei 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato;
2. di determinare, secondo le fattispecie e loro caratteristiche previste dalla normativa su indicata, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

<b>Tipologia</b>	<b>Aliquota</b>
<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p><b>Fattispecie:</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di <b>€ 50,00</b> per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di <b>€ 400,00</b> e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare <b>€ 600,00</b></p>	<p><b>0,4%</b></p>
<p><b>ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTI A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE RISIEDONO IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI</b></p> <p><b>Fattispecie:</b></p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta.</p> <p>Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli</p>	<p><b>0,4%</b></p>

anni successivi.	
<b>ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI</b>	<b>0,76%</b>
<p><b>Fattispecie:</b>                  Si applica agli immobili di categoria abitativa da A1 a A9:                  - locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del 9/12/1998 articolo 2 comma 3;                  - concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado adibiti ad abitazione principale dei beneficiari.                  La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta.  <b>Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi.</b></p>	
<b>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI (ORDINARIA)</b>	<b>0,87%</b>
<p><b>Fattispecie:</b>                  Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.                   In particolare per i fabbricati di categoria abitativa da A/1 ad A/9 si applica a:                  1. locati con regolare contratto registrato a canone libero;                  2. concessi in comodato a parenti oltre il primo grado ed affini;                  3. tenuti a disposizione con regolare iscrizione a ruolo ai fini TARSU;                  L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni.                   Questa aliquota si applica anche ai nuovi fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, non locati e fino a quando permane tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine lavori.                  La sussistenza dei requisiti sopradescritti, previsti per i fabbricati di categoria abitativa e per i fabbricati destinati alla vendita, dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta.                  Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi.</p>	
<b>ALIQUOTA PER FABBRICATI CHE RISULTANO NON UTILIZZATI</b>	<b>0,96%</b>
<p><b>Fattispecie:</b>                  Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, che risultano non utilizzati.</p>	

<b>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>0,2%</b>
<b>Fattispecie:</b> di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.	
<b>ALIQUOTA PER AREE EDIFICABILI di cui all'art.5 commi 5/6 D.Lgs.504/92</b>	<b>0,96%</b>

3. di dare atto che l'agevolazione prevista per i fabbricati abitativi adibiti ad abitazione principale posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari comporta un onere a carico del bilancio di presunti € 4.000=;
4. Per la fruizione di aliquote agevolate o di qualsiasi beneficio previsto da norme e regolamenti i soggetti passivi devono attestare, mediante apposita autocertificazione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste. L'autocertificazione deve essere consegnata o spedita entro il 31/12 dell'anno nel quale si sono verificate le condizioni. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi qualora non intervengono variazioni nei dati ed elementi riportati. Le agevolazioni non possono essere attribuite in assenza di autocertificazione e per i periodi antecedenti la presentazione della stessa.
5. di dare atto che, visto il Decreto legge n. 16/12 convertito in legge 44/12 ed in considerazione dell'incertezza della norma, del gettito e della definizione del "Fondo di riequilibrio sperimentale" potrà essere necessario rivedere le aliquote per garantire gli equilibri di bilancio nel rispetto delle norme in materia;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. Con separata votazione palese ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/200, stante l'urgenza di provvedere.

oooooooo

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to VOGLI MASSIMILIANO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT. DAGA LUIGI

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale online il 28/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to RAG. BRANDOLA CRISTINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 16/05/2012.

[ X ] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)


Data, 16/05/2012

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 28/05/2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT. DAGA LUIGI



# COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: I Settore Affari Generali, Istituzionali e Economico Finanziari  
Proposta N° 20/2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole                       Contrario

Data 05/05/2012	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole                       Contrario

Data 05/05/2012	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA